REGOLAMENTO (CEE) N. 599/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, viene riscosso un prelievo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento;

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni dopo l'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originari di taluni paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 600/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione in Portogallo, a prelievo ridotto, di determinati quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi (3), tale prelievo ridotto è pari:

— al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione

diminuito

— di un importo pari alla media dei prezzi «spot» dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 600/86, il suddetto prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime di prelievi, è opportuno, per il calcolo di questi ultimi, prendere in considerazione:

— per le monete mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, al quale è stato applicato il coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 (4);

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, rilevati durante un determinato periodo rispetto alle monete comunitarie di cui al trattino precedente e ai quali è stato applicato il summenzionato coefficiente;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra riportate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 600/86 è fissato, per la qualità tipo, come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

(in ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo ridotto
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: B. Zuccheri greggi: I. destinati a essere raffinati	29,87